

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL GRUPPO CINOFILO MACERATESE

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' VOLTO A DARE APPLICAZIONE ALLE NORME DELLO STATUTO NONCHE' A DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO CINOFILO MACERATESE.

ART.1 SOCI

VEDI ART. 3, ART. 4, ART. 5, DELLO STATUTO.

GLI ASSOCIATI AL GRUPPO CINOFILO MACERATESE GODRANNO DELLE AGEVOLAZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

A TALE RIGUARDO SARA' RILASCIATA UNA TESSERA DI RICONOSCIMENTO DALLA QUALE RISULTERA' CHE L'INTESTATARIO APPARTIENE AD UN SODALIZIO CHE E' SOCIO COLLETTIVO DELL'E.N.C.I.

OLTRE AI SOCI PREVISTI DALL'ART. 5 DELLO STATUTO IL DIRETTIVO DEL GRUPPO HA PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA, CHE HA ACCETTATO, LA POSSIBILITA' DI FARE SOCI COLLABORATORI E SOCI ONORARI.

1.1 SOCI COLLABORATORI

IL SOCIO COLLABORATORE E' ESENTE DAL PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA, HA DIRITTO A FRUIRE DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI DEL SOCIO COLLETTIVO.

HA IL DOVERE DI INTERVENIRE E COLLABORARE ATTIVAMENTE IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI, PROVE, MOSTRE, ECC.

1.2 SOCIO ONORARIO

IL SOCIO ONORARIO E' PROPOSTO DAL COMITATO DIRETTIVO ALL'ASSEMBLEA.

SI PROPONGONO QUELLE PERSONE O ASSOCIAZIONI CHE SI SIANO PARTICOLARMENTE DISTINTE PER MERITI CINOFILI. LA NOMINA DEVE ESSERE ACCETTATA DA PARTE DEL SOCIO INTERESSATO. (riferimento titolo II n. 5. 3 regolamento dello statuto dell'E.N.C.I approvato il 22 Novembre 2003)

IL SOCIO ONORARIO, PUO' PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE SENZA DIRITTO DI ELETTORATO SIA ATTIVO CHE PASSIVO. HA ALTRESI' DIRITTO DI FRUIRE DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI LEGATE ALL'ESSERE SOCIO, SENZA DOVER CORRISPONDERE LA QUOTA ASSOCIATIVA.

1.3 SOCI ALLEVATORI

SONO SOCI ALLEVATORI LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE RISPONDANO AI SEGUENTI REQUISITI:

- a) SIANO CINOFILI, DIMOSTRANDO CHE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO ABBIANO OTTENUTO RISULTATI IN VERIFICHE ZOOTECHNICHE RICONOSCIUTE DALL'ENCI O DALLA FCI, CON SOGGETTI ALLEVATI NEL PROPRIO CANILE, DIMOSTRANDO IN TAL MODO INTERESSE ATTIVO ALL'ALLEVAMENTO ED AL MIGLIORAMENTO DELLE RAZZA CANINE, E NON SVOLGANO ABITUALMENTE ATTIVITA' DI COMpravendita DI SOGGETTI NON PRODOTTI DAL PROPRIO ALLEVAMENTO..
- b) SIANO ISCRITTI AL REGISTRO DEGLI ALLEVATORI
- c) SIANO RESIDENTI IN ITALIA
- d) SIA STATA ACCETTATA DALL'ENCI LA DOMANDA DI SOCIO ALLEVATORE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO ENCI TITOLO II N. 5.2
- e) SIANO IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA OGNI ANNO ALL'ENCI.

f) IL SOCIO ALLEVATORE RESIDENTE NELLA GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEL GRUPPO CINOFILO MACERATESE E' DI DIRITTO SOCIO DEL GRUPPO SENZA DOVER PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA.

1.4 TESSERA DEL GRUPPO CINOFILO MACERATESE. PER I SOCI DI SOCIETA' SPECIALIZZATE DI RAZZA E SOCI ALLEVATORI.

E' FACOLTATIVO VERSARE LA QUOTA ASSOCIATIVA DEL NOSTRO GRUPPO, LA QUALE E' STATA QUANTIFICATA IN FORMA RIDOTTA DI EURO 10.00 DAL DIRETTIVO E RATIFICATA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15/01/04. IL LORO VANTAGGIO E' PARI A QUELLO DEGLI ALTRI SOCI DEL GRUPPO I QUALI POSSONO, PER MOTIVI PARTICOLARI DIETRO APPUNTAMENTO, ESPLETARE LE PRATICHE FUORI ORARIO D'UFFICIO ANCHE NEI GIORNI FESTIVI E SEMIFESTIVI.

ART.2 OBBLIGHI DEI SOCI

OGNI SOCIO DEL GRUPPO CINOFILO MACERATESE DEVE CORRISPONDERE:

- a) UNA QUOTA ANNUALE FISSATA DALL'ASSEMBLEA SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, CHE DEVE ESSERE VERSATA ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE DI OGNI ANNO, LA QUOTA E' PROPORZIONALE AL NUMERO DEI PROPRI ASSOCIATI
- b) EVENTUALI CONTRIBUTI STRAORDINARI RELATIVI AD INIZIATIVE DI CARATTERE PARTICOLARE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA.
- c) LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E GLI EVENTUALI ALTRI CONTRIBUTI NON SONO IN ALCUN MODO TRASMISSIBILI AD ALTRO SOCIO E NON RIVALUTABILI.

ART.3 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

LA QUALITA' DI SOCIO SI PERDE:

- a) PER DIMISSIONI, COMUNICATE CON UN PREAVVISO DI TRE MESI, TRAMITE LETTERA RACCOMANDATA, AL CONSIGLIO DIRETTIVO, O RECANDOSI ALLA SEDE DEL GRUPPO PER FIRMARE LE DIMISSIONI SU APPOSITO MODULO PRESTAMPATO.
- b) PER MOROSITA', QUALORA NON ABBIANO VERSATO ENTRO L'ANNO LA QUOTA ASSOCIATIVA.
- c) PER ESCLUSIONE E DECADENZA, DOVUTA A GRAVE INFRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLO STATUTO E DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTIVO.
- d) PER DECESSO

LA PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO SARA' DELIBERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NEI CASI IN CUI ALLE LETTERE a), b), c). DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA NEL CASO IN CUI ALLA LETTERA c) .

LA PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO COMPORTA LA RINUNCIA AD OGNI DIRITTO SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

LA PERDITA DI QUALITA' DI SOCIO HA EFFETTO:

CON LA FINE DELL'ANNO NEL QUALE SCADONO I TRE MESI DALLA DATA DI DIMISSIONI DI CUI AL PUNTO a) DEL COMMA 1).

CON LA FINE DELL'ANNO NEL QUALE VIENE DICHIARATA LA MOROSITA' DI CUI ALL' ART. 3 PUNTO b)

IL SOCIO MOROSO , SENZA GIUSTIFICAZIONE QUALORA VOGLIA RINNOVARE LA TESSERA NEGLI ANNI SUCCESSIVI, DOVRA' RIPRESENTARE LA DOMANDA LA QUALE PUO' ESSERE O NON ESSERE ACCOLTA AD INSINDACABILE GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

IMMEDIATAMENTE PER I CASI DI DECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA.

QUALSIASI SOCIO, ANCHE SE RIVESTE CARICHE IN SENO AL GRUPPO E' TENUTO AD OSSERVARE LO STATUTO SOCIALE, IL PRESENTE REGOLAMENTO, GLI ULTERIORI REGOLAMENTI DEL GRUPPO, LE NORME TECNICHE CHE COMUNQUE REGOLANO E DISCIPLINANO L'ATTIVITA' CINOLOGICA, NONCHE' LE REGOLE DI CORRETTEZZA, BUON COSTUME E DEONTOLOGIA SPORTIVA.

IL SOCIO CHE TRASGREDISCE A TALI OBBLIGHI O COMUNQUE CON IL SUO COMPORTAMENTO VENGA AD ARRECARRE DANNO MORALE O MATERIALE AL GRUPPO CINOFILO MACERATESE, ANCHE CON FRASI DISGREGANTI E INFAMANTI, E' PASSIBILE DI SANZIONI DISCIPLINARI CHE VENGONO DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

ART.4 ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'ASSEMBLEA E' COMPOSTA DAI SOCI IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE, INCLUSA QUELLA PER L'ANNO IN CORSO.
- 2) L'ASSEMBLEA SI RIUNISCE IN VIA ORDINARIA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, NON OLTRE IL MESE DI APRILE, PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE; IN VIA STRAORDINARIA QUANDO LO RITENGA NECESSARIO IL CONSIGLIO DIRETTIVO, OPPURE QUANDO SIA FATTA RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA AL PRESIDENTE DA TANTI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN DECIMO DEI SOCI, O DAL COLLEGIO SINDACALE.
- 3) LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO PER L'ADUNANZA MEDIANTE INVITI PERSONALI DA INVIARSI A TUTTI I SOCI. NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DOVRANNO ESSERE PRECISATI IL LUOGO, IL GIORNO, L'ORA DELLA RIUNIONE IN I° E II° CONVOCAZIONE NONCHE' L'ORDINE DEL GIORNO DA TRATTARE E IN CASO DI MODIFICA DELLO STATUTO L'INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DA MODIFICARE CON IL TESTO DELLE MODIFICHE.
- 4) L'ASSEMBLEA VIENE CONVOCATO IN UNA SEDE DELIBERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
- 5) L'ASSEMBLEA E' VALIDA IN PRIMA CONVOCAZIONE QUANDO SIANO PRESENTI O RAPPRESENTATI ALMENO LA META' DEI VOTI SPETTANTI ALLA TOTALITA' DEI SOCI. L'ASSEMBLEA SARA' VALIDA IN SECONDA CONVOCAZIONE QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI PRESENTI O RAPPRESENTATI.
- 6) LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA SONO PRESE A MAGGIORANZA DI VOTI ,IN CASO DI PARITA' LA DECISIONE E' NULLA PER CUI SI PROCEDERA' AD ALTRA IMMEDIATA VOTAZIONE, LA QUALE POTRA' ANCHE ESSERE RIPETUTA SINO AL CONSEGUIMENTO DI UN RISULTATO DI MAGGIORANZA.
- 7) OGNI SOCIO HA DIRITTO AD UN VOTO E PUO' FRUIRE DI UN MASSIMO DI DUE DELEGHE.

ART.5 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'ASSEMBLEA DELIBERA:

- a) SULLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
- b) SUL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
- c) SUL PROGRAMMA GENERALE
- d) SULLE MODIFICHE ALLO STATUTO E AL SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- e) SULL'APPLICAZIONE E SULLA MISURA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE
- f) SULLA EVENTUALE ADESIONE, FUSIONE E ACCORDO CON ALTRE ORGANIZZAZIONI
- g) SULLA PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO NEI CASI IN CUI ALL'ART.1

LETTERA c)

h) SUL RECLAMO AVANZATO DAL NUOVO ASPIRANTE SOCIO NON ACCETTATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

i) SU OGNI ALTRO ARGOMENTO ISCRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

AL PRESIDENTE DEL GRUPPO CINOFILO MACERATESE, OPPURE IN SUA ASSENZA AL VICE PRESIDENTE QUALORA QUESTI MANCASSERO, AL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA', SPETTA IL COMPITO DI FAR ELEGGERE IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO E NUMERO DUE SCRUTATORI DELL'ASSEMBLEA.

ART.6 AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA SPETTA:

a) ACQUISIRE I RISULTATI DELLE ATTIVITA' PRELIMINARI AI LAVORI ASSEMBLEARI, COMPRESA LA CONSTATAZIONE DEL NUMERO DEI SOCI RAPPRESENTATI.

b) PRESIDERE L'ASSEMBLEA, UNA VOLTA CHE EGLI LA DICHIARI APERTA, E DIRIGERLA FACENDO APPLICARE LE REGOLE PER IL SUO SVOLGIMENTO.

c) PRESIDERE E GESTIRE LE PROCEDURE DI VOTO E DI SCRUTINIO CON L'AUSILIO DEL SEGRETARIO E DEI DUE SCRUTATORI.

d) PROCLAMARE I RISULTATI DELLE VOTAZIONI.

ART.7 IL SEGRETARIO

(sotto la direzione del presidente dell'assemblea)

a) REDIGE IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA, COMPRENDE ANCHE IL RESOCONTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO DEI VOTI

b) SCRIVE LE PRESENZE DEI SOCI INTERVENUTI E QUELLI RAPPRESENTATI PER DELEGA CON SPECIFICAZIONE DEL SOCIO RAPPRESENTANTE

c) CUSTODISCE, QUANDO NECESSARIO, LE URNE IN CUI SONO APPOSTE LE SCHEDE DELLE VOTAZIONI.

ART.8 SCRUTATORI

AGLI SCRUTATORI SPETTA VERIFICARE LA VALIDITA' DEI VOTI E DELLE DELEGHE DEPOSITATE DAI SOCI. ESEGUIRE, QUALORA ABBIANO A SVOLGERSI VOTAZIONI CON SCHEDE SEGRETE, IL CONTO DEI RISULTATI.

ART.9 LAVORI DELL'ASSEMBLEA

I LAVORI DELL'ASSEMBLEA SI SVOLGONO DI REGOLA IN UN'UNICA ADUNANZA, IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, OVE NE RAVVISI L'OPPORTUNITA' E SALVO L'OPPOSIZIONE DELLA MAGGIORANZA DEI SOCI PRESENTI, PUO' INTERROMPERE I LAVORI PER UN TEMPO NON SUPERIORE A DUE ORE.

LE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA, ESAURITASI LA DISCUSSIONE AVVENGONO:

a) PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, NONCHE' QUANDO SI PROVVEDE ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, DI UN SEGRETARIO E DI DUE SCRUTATORI, MEDIANTE VOTO PALESE, DI REGOLA PER ALZATA DI MANO.

b) INDEROGABILMENTE QUANDO SI TRATTI DI ELEGGERE I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA MAGGIORANZA DEI SOCI PRESENTI, MEDIANTE VOTO SEGRETO UTILIZZANDO SCHEDE RACCOLTE IN APPOSITE URNE.

c) LA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI AVVIENE IN CHIUSURA DELL'ADUNANZA.

d) I VOTI ESPRESSI CON MODALITA' DIFFORMI DA QUELLE PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO O INDICATE DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA SONO NULLI.

L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI SINDACI NON E' SUBORDINATO AD ALCUNA FORMALITA'

ART.10 RINNOVO CARICHE SOCIALI

L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI AVVIENE COME SEGUE:

- a) SI VOTA UNA LISTA DI CANDIDATI TUTTI ALLA PARI (senza capolista e senza preferenze)
- b) LA LISTA E' COMPOSTA DA NOMINATIVI PERVENUTI ALLA SEDE DEL GRUPPO SETTE GIORNI PRIMA DELLE ELEZIONI
- d) OGNI SOCIO PUO' VOTARE UN MASSIMO DI UNDICI NOMINATIVI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO, UN MASSIMO DI QUATTRO NOMINATIVI PER IL COLLEGIO SINDACALE E UN MASSIMO DI CINQUE NOMINATIVI PER LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA
- e) OGNI SOCIO PUO' PRESENTARE, PRIMA DELL'INIZIO DELLE VOTAZIONI, MASSIMO DUE DELEGHE, COME PRERIVISTO DALL'ART. 6 DELLO STATUTO
- f) IN CASO DI PARITA' DI VOTI, IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CON L'AUSILIO DEL SEGRETARIO PROCEDE AL SORTEGGIO.
- g) OGNI SOCIO CANDIDATOSI DEVE ATTESTARE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', L'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E COMUNQUE LA RICORRENZA DEI SEGUENTI REQUISITI, LA CUI INSUSSISTENZA COMPORTA L'INELEGIBILITA' O L'IMMEDIATA DECADENZA DEL MEMBRO ELETTO:
 - 1) DI ESSERE SOCIO AVENTE DIRITTO DI VOTO
 - 2) NON ESSERE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE CON CUI SIA STATA COMMUNATA LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DIVENTATA ESECUTIVA.
 - 3) DI NON COMMERCiare ABITUALMENTE CANI PRODOTTI DA TERZI.

ART.11 CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITO AI FINI DELLA VOTAZIONE ALLORCHE' TUTTI I MEMBRI ELETTI ABBIANO ACCETTATO LA CARICA

- a) TRASCORSI SETTE GIORNI DALL'ELEZIONE SENZA CHE SIA PERVENUTA UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DI RINUNCIA, L'ACCETTAZIONE DELLA SUDETTA CARICA E' AUTOMATICA.
- b) NEL CASO IN CUI SIA PERVENUTA NEL MEDESIMO TERMINE UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DI RINUNCIA, SUBENTRA IL PRIMO DEI NON ELETTI.
- c) AI SUBENTRANTI SI APPLICA QUANTO DISPOSTO DAL COMM. 11.1 LETTERA a) e b)
- d) NEL CASO IN CUI PERVENGA NEL MEDESIMO TERMINE UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DI RINUNCIA, SI PROVVEDE AD UNA NUOVA DESIGNAZIONE.

11.2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SUA PRIMA RIUNIONE CONVOCATA E PRESIDUTA DALCONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO MAGGIOR NUMERO DI VOTI, NOMINA IL PRESIDENTE, N.2 VICE PRESIDENTI E N. 1 SEGRETARIO.

11.3 NEL TRIENNIO DEL SUO MANDATO, IL CONSIGLIERE CHE INTENDA DIMETTERSI, NE DA' COMUNICAZIONE SCRITTA AL PRESIDENTE.

11.4 IL CONSIGLIERE CHE VENGA SOSTITUITO O CESSI DALLA CARICA PER REVOCA, DIMISSIONI O QUALSIASI ALTRA CAUSA VIENE SOSTITUITO APPLICANDO QUANTO PREVISTO DAL COMM. 11.1 .LETT. a) b) c) d.

11.5 LE MODALITA' DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO SONO PREVISTE DALL'ART.16. DELLO STATUTO.

NELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO, CHE SI SVOLGONO REGOLARMENTE E

PREFERIBILMENTE NELLA SEDE DEL GRUPPO, VIENE REDATTO A CURA DEL SEGRETARIO, IL VERBALE CHE, ENTRO LA RIUNIONE SUCCESSIVA, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI, VIENE SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO E POI TRASCritto A CURA DI QUEST'ULTIMO, NELL'APPOSITO REGISTRO DEI VERBALI.

11.6 IL CONSIGLIO DIRETTIVO INDICA A MAGGIORANZA ASSOLUTA IL PROPRIO RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO REGIONALE CHE, IN LINEA DI MASSIMA E' IL PRESIDENTE O IL VICEPRESIDENTE, MA PUO' ESSERE INDICATO ANCHE UN CONSIGLIERE O UN SOCIO DEL GRUPPO STESSO.

11.7 ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO HA IL COMPITO DI:

- a) CURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI IN CONFORMITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA;
 - b) ATTENDERE ALL'AMMINISTRAZIONE SOCIALE, NONCHE' CURARE L'OSSERVANZA DELLE NORME STATUTARIE E DEI REGOLAMENTI;
 - c) SOTTOPORRE ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA I BILANCI CONSUNTIVI E LE RELAZIONI DEL PRESIDENTE
 - d) APPROVARE NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE IL BILANCIO PREVENTIVO;
 - e) APPROVARE I REGOLAMENTI SPECIALI;
 - f) INDIRE MANIFESTAZIONI CINOTECNICHE;
 - g) PROVVEDERE A PUBBLICAZIONI DI CARATTERE SPECIALE E PERIODICO;
 - h) PROVVEDERE ALL'ASSUNZIONE, ALLA NOMINA O AL LICENZIAMENTO DEL PERSONALE OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO, STABILENDONE LE MANSIONI E LA RETRIBUZIONE;
 - i) DELIBERARE LE LITI ATTIVE E PASSIVE,
 - j) DELIBERARE LA DECADENZA DEI SOCI IN CASO DI MOROSITA', MORTE O DIMISSIONI;
 - k) ADEMPIERE, INFINE A TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO E CHE DALLO STATUTO O DAL PRESENTE REGOLAMENTO NON SIANO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA;
 - l) GESTIRE STRUTTURE PER L'ALLENAMENTO E LE PROVE DI LAVORO FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEL LIVELLO TECNICO DEI SOGGETTI ESAMINATI DA GIUDICI ENCI ABILITATI;
 - m) ORGANIZZARE MOSTRE AL FINE DI PORRE IN EVIDENZA IL LIVELLO MORFOLOGICO DEI SOGGETTI ESAMINATI DA GIUDICI ENCI ABILITATI;
 - n) NOMINARE UN PRESIDENTE ONORARIO, ANCHE NON CONSIGLIERE PURCHE' SOCIO;
- IL PRESIDENTE ONORARIO PUO' PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DI CONSIGLIO, MA SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART.12 COMPITI DEL PRESIDENTE

- a) IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GRUPPO CINOFILO MACERATESE SIA NEI RAPPORTI INTERNI CHE IN QUELLI ESTERIORI.
- b) VIGILA E CURA PERCHE' SIANO ATTUATE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELL'ASSEMBLEA.
- c) PROVVEDE A QUANTO SI ADDICA ALLA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E ALLA DISCIPLINA SOCIALE.
- d) IN CASO DI URGENZA, QUANDO NON E' POSSIBILE RIUNIRE IL DIRETTIVO, IL PRESIDENTE PUO' AGIRE CON I POTERI DEL CONSIGLIO E MOTIVATI PROVVEDIMENTI EMANATI PER ISCRITTO, HANNO EFFICACIA IMMEDIATA. IN SEGUITO, A CURA DEL SEGRETARIO, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI E RATIFICATI

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SUA PRIMA RIUNIONE..

e) IL PRESIDENTE HA L'ONERE DI COMUNICARE ALL'ENCI LE VARIAZIONI ALL'ELENCO DEGLI ASSOCIATI DEL PROPRIO SODALIZIO, LE VARIAZIONI DELLE CARICHE SOCIALI, NONCHE' OGNI ALTRA INFORMAZIONE DI RILIEVO CIRCA L'ATTIVITA' ASSOCIATIVA.

f) DOVRA' ALTRESI' TRASMETTERE AGLI ATTI DALLA STESSA ADOTTATI IN MERITO ALLA DISCIPLINA ED AL FINE DI OTTENERE LA RATIFICA DELL'ENCI. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO, PREFERIBILMENTE, DAL VICE PRESIDENTE PIU' ANZIANO, NEL CASO IN CUI ANCHE QUESTI, PER VARI MOTIVI SIA ASSENTE E' SOSTITUITO DAL VICE PRESIDENTE PIU' GIOVANE.

NEL CASO IN CUI IL PRESIDENTE DIA LE DIMISSIONI, SPETTA AL CONSIGLIO DI DISPORRE LA NOMINA DI UN NUOVO PRESIDENTE NELLA PRIMA RIUNIONE.

ART.13 COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

LA SORVEGLIANZA AMMINISTRATIVA E CONTABILE E' AFFIDATA AD UN COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO DA TRE SINDACI PIU' UN SUPPLENTE, ELETTI DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI, I QUALI DURANO IN CARICA TRE ANNI SOLARI E POSSONO ESSERE RIELETTI.

AL COLLEGIO SINDACALE SI POSSONO RIVOLGERE PER ISCRITTO, ENTRO E NON OLTRE IL SETTIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA, TUTTI QUEI SOCI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE ASSEMBLEARE, NON CONVINTI SU UN PUNTO DEL BILANCIO, CHIEDENDO LE DOVUTE DELUCIDAZIONI.

I REVISORI DEI CONTI, ENTRO QUINDICI GIORNI, DEBBONO DARE PER ISCRITTO, ESAURIENTI CHIARIMENTI AL RICHIEDENTE.

I SINDACI HANNO LA FACOLTA' DI PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO, ALLE QUALI DEBBONO ESSERE INVIATI.

ART. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' FORMATO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI ELETTI DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI, FRA I SOCI CHE NON RICOPRANO GIA' LA CARICA DI CONSIGLIERE.

DURANO IN CARICA TRE ANNI SOLARI E POSSONO ESSERE RIELETTI.

UNO DEI MEMBRI EFFETTIVI SARA' SEMPRE UN COMPONENTE DI MATERIE GIURIDICHE.

QUALSIASI DECISIONE DI CARATTERE DISCIPLINARE A CARICO DI UN SOCIO DEVE ESSERE ADOTTATA A MAGGIORANZA E CON LA PRESENZA DI TRE MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

QUALORA UN MEMBRO EFFETTIVO NON POSSA ESSERE PRESENTE ALLA RIUNIONE, SARA' SOSTITUITO DAL MEMBRO SUPPLENTE.

IN CASO DI DIMISSIONI DI UNO DEI MEMBRI EFFETTIVI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, QUESTO SARA' SOSTITUITO DAL SUPPLENTE SINO ALLA PRIMA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA, CHE PROVVEDERA' ALLA NOMINA DEFINITIVA.

LE DENUNCE A CARICO DI UN SOCIO DEVONO ESSERE INOLTRE PER ISCRITTO AL CONSIGLIO DIRETTIVO CHE, A SUA VOLTA LE INOLTRERA' AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, COME PREVISTO DALLE NORME DISCIPLINARI ART.21/a DELLO STATUTO.

ART.15 MODIFICHE DI STATUTO

IN CASO DI PROPOSTA DI MODIFICHA DELLO STATUTO, L'ASSOCIAZIONE DEVE DARNE PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALL'ENCI IN TEMPO UTILE PER LA NECESSARIA DISAMINA CHE DOVRA', IN OGNI CASO, AVVENIRE ENTRO DUE MESI.

AVVENUTA LA RATIFICA DA PARTE DELL'ENCI IL GRUPPO CINOFILO INDICE L'ASSEMBLEA DEI SOCI CHE, PER L'OCCASIONE, DOVRANNO ESSERE PRESENTI FISICAMENTE O PER DELEGA SCRITTA IL 50% PIU' UNO DEGLI ASSOCIATI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

LA VOTAZIONE NORMALMENTE SI SVOLGE IN MODO PALESE PER ALZATA DI MANO.

SOLTANTO NEL CASO IN CUI LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI DECIDA DI VOTARE A SCRUTINIO SEGRETO , IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA PROVVEDERA', AIUTATO DAL SEGRETARIO E DAGLI SCRUTATORI, A FAR SI CHE LA VOTAZIONE SI SVOLGA TRAMITE SCHEDE , CHE SI RACCOGLIERANNO NELLE APPOSITE URNE. LA MODIFICA PER ESSERE ACCOLTA DEVE ESSERE VOTATA A MAGGIORANZA.